



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 40 in data 23.12.2025 Soggetta invio capogruppo ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **VENTITRE** del mese di dicembre alle ore **19:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

INVERNIZZI PIETRO	Presente	REINA BEATRICE	Presente
VILLANI GUGLIELMO	Presente	ROSSI EZIO	Presente
ARDESI MANUELE	Presente	TEMPORITI ANNA	Assente
CHIODINI STEFANO	Presente	BOTTA ATTILIO	Presente
INVERNIZZI CHIARA	Assente		
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente		
MUSSI MARCO	Presente		

Totale presenti: **9**

Totale assenti: **2**

E' presente l'Assessore esterno **BARONI LUIGI GIUSEPPE**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. BALZAROTTI STEFANO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RAG. **INVERNIZZI PIETRO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Luigi Baroni e alla Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Francesca Scarcella i quali relazionano il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 739 a 783, L. 160/2019, è stata istituita la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato all'articolo 1, comma 740, L. 160/2019, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- l'articolo 1, comma 741, L. 160/2019 ha fornito la definizione di abitazione principale successivamente modificata dall'articolo 5-*decies*, D.L. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo con particolare riferimento alle parti relative alla dimora abituale del nucleo familiare del soggetto passivo, che ad oggi non costituisce più presupposto per il riconoscimento dell'esenzione;
- per effetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 751, L. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Tutto ciò premesso;

RITENUTO CHE:

- i soggetti attivi dell'IMU sono il Comune, in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato, in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi dell'articolo 1, comma 744, L. 160/2019;
- si rende necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e la detrazione dell'IMU per l'anno 2026, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disciplina normativa vigente richiamata;

CONSIDERATO CHE:

- è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, come da tabella che segue:

Fattispecie	Aliquota base	Aliquota minima	Aliquota massima
Abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Art. 1 co. 748 L. n. 160/2019)	0,50 %	0 %	0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale (accatastati in categoria D/10 oppure con annotazione di ruralità registrata) (Art. 1 co. 750 L. n. 160/2019)	0,10 %	0 %	0,10 %
Terreni agricoli (qualora non esenti) (Art. 1 co. 752 L. n. 160/2019)	0,76 %	0 %	1,06 %
Fabbricati iscritti nel gruppo catastale D (con eccezione di quelli iscritti in categoria D/10) (Art. 1 co. 753 L. n. 160/2019)	0,86 %	0,76 %	1,06 %
Altri immobili non richiamati in precedenza, comprese le aree fabbricabili (Art. 1 co. 754 L. n. 160/2019)	0,86 %	0 %	1,06 %

- l'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, stabilisce che i Comuni, in deroga all'articolo 52, D.Lgs. 446/1997, possano diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge richiamata;
- nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Ministero delle finanze ha confermato che i Comuni possano aumentare o diminuire le aliquote stabilite dalla norma, purché in considerazione dei limiti minimo e massimo imposti, i quali costituiscono vincoli invalicabili da parte dell'ente e come possano, altresì, manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie;
- l'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 dispone che, a pena di inefficacia ed anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge, la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi dell'articolo 1, comma 756, L. 160/2019, sopra richiamato, e che tale prospetto formi parte integrante della delibera stessa;
- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, prevede l'applicazione delle aliquote di base previste dall'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, L. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, L. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma richiamato;
- con Decreto del 7 luglio 2023 pubblicato in G.U. serie generale n. 172 del 25/07/2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, L. 160/2019, a decorrere dall'anno 2024;

- l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto che, in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
- con Decreto del 6 settembre 2024 pubblicato in G.U. serie generale n.219 del 18/09/2024, avente ad oggetto "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridefinito le regole introdotte con il precedente Decreto richiamato, risultando attuabili le modalità indicate dal Legislatore per la definizione e la redazione del prospetto delle aliquote;
- la volontà dell'amministrazione comunale è quella di aumentare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta per l'annualità 2026 intervenendo nella rideterminazione delle aliquote applicabili alle categorie di utenza ***"Aree fabbricabili"*** e ***"Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)"***, al fine di consentire un'entrata più significativa, necessaria a fare fronte alle necessità connesse con l'incremento dei costi per lo svolgimento delle attività comunali;
- si è proceduto alla compilazione del prospetto sopra richiamato mediante l'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- le scadenze di versamento dell'IMU per l'anno oggetto della presente deliberazione sono fissate nelle date di martedì 16 giugno 2026 per l'acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, e di mercoledì 16 dicembre per il saldo e conguaglio; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'articolo 27, comma 8, L. 448/2001, sostituendo il comma 16, dell'articolo 53, L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, D.Lgs. 267/2000, rinviando all'articolo 151, comma 1, dispone che ***"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"***;

- l'articolo 193, comma 2, D.Lgs. 267/2000 in base al quale l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno allo scopo di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga all'articolo 1, comma 169, L. 296/2006.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 prevede che: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”*;

- l'articolo 13, commi 15 e 15-bis D.L. 201/2011, in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina che: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, ha reso nota l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

- le FAQ ministeriali pubblicate sul Dipartimento delle Finanze il 10/02/2025 (*“Risposte a domande frequenti in ordine all'elaborazione e alla trasmissione al MEF da parte dei comuni del Prospetto delle aliquote IMU (Prospetto)”*) che hanno chiarito tra l'altro che *“la delibera di approvativa del Prospetto non deve essere trasmessa al MEF (...) ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi, nell'apposita schermata, in fase di trasmissione del solo Prospetto nell'applicazione informatica disponibile nel predetto Portale”*;

- l'articolo 1, comma 767, L. 160/2019, ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTI:

- l'articolo 42 lettera f), D.Lgs. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 1 commi da 752 a 755 della L. 160/2019 dispone che le aliquote siano stabilite mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 1, comma 777, L.160/2019 che disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei comuni;
- il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/2020;
- il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2020, modificato con deliberazione n. 26 del 28/07/2020 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 2 del 28/03/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2024 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025;

CONDIVISA la proposta presentata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 83 del 26/11/2025;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo n. 49 del TUEL – D.LGS. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi, la misura delle aliquote per l'anno d'imposta 2026 come riportata nel prospetto allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, come previsto dall'articolo 1-ter comma 1 del Regolamento, è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2026, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00 (euro duecento/00);

4. di dare atto che il versamento della nuova IMU è prevista in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;
6. di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2026 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;
7. di confermare nel Responsabile dei Servizi Finanziari pro-tempore, il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione della "Nuova Imposta Municipale Unica" a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
9. Di dare atto che il presente provvedimento integra il DUP 2026/2028 in ogni sua parte pertinente.
10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il solo prospetto allegato mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dall'articolo 1, commi 767 e 779, L.160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

Prospetto aliquote IMU - Comune di OZZERO

ID Prospetto 12836 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2026

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA SCARCELLA FRANCESCA

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

☒ favorevole

☐ contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to INVERNIZZI RAG. PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **31/12/2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. BALZAROTTI STEFANO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 31/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Balzarotti Stefano

Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/12/2025 al 15/01/2026.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to